

L'amministrazione può sempre intervenire sulle componenti che riducono l'imponibile

Concordato preventivo a rischio

Non preclude i controlli e le rettifiche da parte del fisco

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Decadenza del concordato preventivo al vaglio delle preclusioni da accertamento e della possibilità, da parte dell'amministrazione finanziaria di effettuare comunque i controlli: in esito a questa attività potrebbe anche essere rideterminato il reddito identificato preventivamente senza il venir meno del regime. Ad esempio, intervenendo su quelle componenti che non concorrono nella determinazione del reddito concordato e che, in concreto, riducono la base imponibile. La percezione, da un punto di vista pratico, è che le modifiche apportate all'istituto dal dlgs 108 del 2024 abbiano incrementato l'interesse, quantomeno a livello conoscitivo, dell'istituto medesimo. Uno dei temi di particolare interesse è quello degli "spazi" che l'amministrazione finanziaria potrebbe avere al fine di disconoscere eventualmente gli effetti del concordato in termini di decadenza dell'istituto e dunque con riferimento all'intero biennio dell'accordo. Il tema muove da un principio di carattere generale che è quello dell'articolo 34 del dlgs 13 del 2024 nel quale da un lato si afferma la preclusione agli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 39 del dpr 600 del 1973 salvo che gli stessi, in esito all'attività di controllo, non producano le cause di decadenza dall'istituto previste dagli articoli 22 e 33 dello stesso decreto. Tradotto in pratica, significa che i controlli nei confronti del contribuente che ha accettato la proposta concordataria possono essere effettuati ma che la conseguenza degli stessi non potrà essere un ac-

certamento "contenuto" nelle previsioni di cui all'articolo 39 a meno che il risultato del potenziale accertamento sia suscettibile di concretizzare una ipotesi di decadenza dall'istituto. Posto che l'articolo 22 del dlgs 13 del 2024 rappresenta una delle norme di maggiore complessità nell'ambito della disposizione in materia di concordato in quanto, da un punto di vista letterale, appare delineare ipotesi tecniche di cessazione dell'istituto che potrebbero essere contraddittorie, un ulteriore tema di rilievo è quello della potenziale rettificazione che non comporta, in sé, la decadenza dall'istituto. Questo potrebbe avvenire, in linea di principio, quando l'azione di controllo (che, come visto, può essere effettuata) conduce ad ipotizzare una "rideterminazione" della base imponibile concordataria senza che vi sia lo splafonamento delineato nel comma 1 in termini percentuali superiori al 30 per cento dei ricavi o dei compensi dichiarati. In concreto, l'esito dell'attività di controllo potrebbe tradursi in una violazione che, in buona sostanza, ha il solo effetto di "ritarare" la proposta di concordato che era stata ridotta, ai fini della concreta determinazione della base imponibile, per effetto di componenti non considerati. L'esempio potrebbe essere quello della determinazione della base imponibile di un titolare di reddito di impresa secondo le previsioni di cui all'articolo 16 del dlgs 13 del 2024 che disciplina la regola generale e le rettifiche alla composizione del reddito in questione. In una casistica concreta si potrebbe avere, per il periodo di imposta 2024, una determinazione della base imponibile

per il concordato pari a 100 ma che deve essere rettificata, in diminuzione, per 20 in quanto il contribuente legittimamente riduce la propria base imponibile al fine di far valere una perdita su crediti. Ciò premesso, alla luce della possibilità di effettuare controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, la perdita su crediti in questione potrebbe essere disconosciuta concretizzando la violazione di dichiarazione infedele ma con una soglia percentuale che non supera il 30 per cento prevista dal comma 1 dell'articolo 22 del dlgs 13/2024. Se da un punto di vista generale, come visto, opera la preclusione da accertamento ai sensi dell'articolo 39, appare naturale che l'agenzia delle entrate possa riportare il reddito da concordato sul livello della proposta originaria con una rettifica che, non compromettendo l'effetto dell'istituto dovrà essere necessariamente collocata nell'ambito dell'articolo 41 bis del dpr 600 del 1973 prescindendo dal richiamo al citato articolo 39. In altri termini, dunque, una infedeltà dichiarativa al di sotto della soglia minima prevista dalla legge di fatto non dovrebbe mai produrre un effetto di decadenza. Tenendo conto, a questi fini, anche delle disposizioni in materia di Isa (ove applicabili) relative alla riduzione dei termini di accertamento.

— © Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1746

